



REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI APPALTO
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE
ALLE SOGLIE COMUNITARIE NEI SETTORI SPECIALI

(art. 238, comma 7, D.Lgs. 163/2006)



PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del DLgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici), all'attività negoziale della Sogaer Security S.p.A. unico azionista avente ad oggetto appalti di lavori, servizi e forniture relativi alle attività esercitate dalla Sogaer Security S.p.A. unico azionista in virtù di sub-concessione da parte della So.G.Aer. S.p.A., concessionaria dei servizi aeroportuali per l'Aeroporto di Cagliari-Elmas, consistenti nei servizi di sicurezza disciplinati dal DM 29 gennaio 1999 n. 85, in particolare, nel servizio di controllo e sicurezza dei passeggeri in partenza e in transito, nel controllo radioscopico del bagaglio al seguito dei passeggeri nonché nel controllo del 100% dei bagagli da stiva, appartenenti all'attività di gestione aeroportuale e dunque riconducibili alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica ai fini della messa a disposizione di aeroporti ai vettori aerei di cui all'art. 213 del DLgs n. 163/06 il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A) è inferiore alle soglie comunitarie.

Al momento dell'adozione del presente Regolamento le soglie di rilevanza comunitaria, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento CE n. 1251/2011, che ha modificato la Direttiva 2004/17/CE e la Direttiva 2004/18/CE, sono, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti:

- a) Euro **400.000,00** per gli appalti di forniture e di servizi;
- b) Euro **5.000.000,00** per gli appalti di lavori.

I provvedimenti con cui la Commissione delle Comunità europee revisiona gli importi



delle soglie, in virtù dell'art. 69 della Direttiva, trovano applicazione diretta e modificano in modo automatico il presente articolo a decorrere dalla scadenza del termine ultimo prescritto dalla Commissione per il recepimento nell'ordinamento interno dell'Italia, senza che la Sogaer Security S.p.A. unico azionista abbia l'onere di modificare il presente articolo mediante sostituzione degli importi sopra indicati. Pertanto, i suddetti importi si intendono automaticamente aggiornati in caso di modifiche normative.

Il presente Regolamento ha per esclusivo ambito soggettivo di applicazione la Sogaer Security S.p.A., unico azionista che è ente aggiudicatore a norma dell'art. 3, comma 29, del DLgs n. 163/06 e che è, in particolare, da qualificarsi come impresa pubblica, come definita dall'art. 3, comma 28, del DLgs n. 163/06.

La Sogaer Security S.p.A. unico azionista non è un'amministrazione aggiudicatrice come definita dall'art. 3, comma 25, del DLgs n. 163/06.

La Sogaer Security S.p.A. unico azionista effettua i servizi di sicurezza disciplinati dal DM 29 gennaio 1999 n. 85, sopra meglio specificati, ricadenti nell'ambito delle attività di gestione aeroportuale, in base ad un diritto speciale ed esclusivo concesso dall'ENAC alla So.G.Aer. S.p.A., concessionaria dei servizi aeroportuali per l'Aeroporto di Cagliari-Elmas, che, a sua volta, effettua i suddetti servizi di sicurezza, in ossequio a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del Dm. n. 85/99, tramite la propria organizzazione societaria specializzata, controllata e sub-affidataria Sogaer Security S.p.A. unico azionista.

Art. 2

Contratti esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i lavori, i servizi e le



forniture aggiudicati per scopi diversi dall'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del Regolamento stesso.

Sono inoltre esclusi i contratti aventi l'oggetto e/o le caratteristiche dei contratti indicati dagli artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del DLgs n. 163/06, ai quali si applicano i principi e le regole dettate dall'art. 27 del DLgs n. 163/06.

Sono, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento anche i contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, per la cui disciplina deve farsi riferimento all'art. 17 del DLgs n. 163/06 e a provvedimenti e/o a regolamenti in materia emessi e/o emanati dall'ENAC, dalla concessionaria So.G.Aer. S.p.A. o dalla sub-affidataria Sogaer Security S.p.A. unico azionista.

Art. 3

Principi

Il presente Regolamento è redatto, applicato ed interpretato nel rispetto dei principi comunitari dettati dal Trattato CE a tutela della concorrenza nonché di quelli desumibili dallo stesso in base a pronunce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, in particolare dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di pubblicità.

Più nel dettaglio, nelle procedure di scelta del contraente per gli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, la Sogaer Security S.p.A. unico azionista agisce nel rispetto dei seguenti principi:

- a) libera circolazione delle merci in tutto il territorio della UE, in attuazione delle previsioni dell'art. 28 del Trattato;
- b) diritto di stabilimento, in attuazione delle previsioni dell'art. 43 del Trattato;
- c) libera prestazione di servizi in tutto il territorio della UE, in attuazione delle



previsioni dell'art. 49 del Trattato;

d) parità di trattamento tra operatori economici comunitari, principio perseguibile anche attraverso una concreta e fattuale non discriminazione tra di essi in relazione alle attività richieste per l'affidamento o l'esecuzione del contratto, nonché mediante il riconoscimento reciproco di atti, certificati e documenti di autorità comunitarie;

e) congruità tra i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico per l'affidamento e l'oggetto del contratto;

f) trasparenza e conoscibilità delle attività poste in essere;

g) pubblicità della volontà di affidare e dell'esito degli affidamenti;

h) proporzionalità della modalità di affidamento rispetto al potenziale mercato di riferimento.

Nel rispetto di tali principi, la Sogaer Security S.p.A. unico azionista effettua una contrattazione nell'osservanza dei seguenti principi:

a) ricerca della qualità delle prestazioni;

b) ricerca dell'affidabilità degli operatori economici;

c) economicità;

d) buona fede nelle trattative precontrattuali *ex* artt. 1337 e 1338 del codice civile.

Art. 4

Definizioni

Ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione del presente Regolamento, i termini sotto riportati sono utilizzati con i seguenti significati:

ACCORDO QUADRO: accordo concluso tra la Sogaer Security S.p.A. unico azionista ed uno o più operatori economici, volto all'acquisizione di lavori, beni e servizi, il cui scopo è quello di stabilire preventivamente le clausole relative agli appalti da affidare



durante un periodo predeterminato, con particolare riferimento ai prezzi e, se del caso, alle quantità previste.

AFFIDAMENTO DIRETTO: affidamento dell'appalto di lavori, forniture o servizi, mediante la consultazione diretta di un operatore economico, senza confronto concorrenziale.

ALBO DEI FORNITORI, PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI: albo di operatori economici in possesso di requisiti di ordine generale e speciale in relazione alle diverse tipologie di appalti istituito dalla Sogaer Security S.p.A. unico azionista sulla base di candidature spontanee ai quali affidare lavori, servizi e forniture secondo le procedure di cui al presente Regolamento.

GARA INFORMALE: confronto concorrenziale tra gli operatori economici invitati dalla Sogaer Security S.p.A. unico azionista in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dello specifico contratto.

Art. 5

Principi generali in tema di obblighi di informazione, garanzie e penali

Ai concorrenti sono garantite le necessarie informazioni sugli avvisi di gara e sugli esiti delle stesse.

Le garanzie richieste agli operatori economici devono essere proporzionate al valore del contratto e all'interesse perseguito attraverso la stipula dello stesso.

Le penali devono essere predefinite contrattualmente e devono essere proporzionate al valore dell'appalto.

Art. 6

Modalità di calcolo del valore stimato dei contratti e

Regolamento Sogaer Security S.p.A. unico azionista per Affidamenti Sotto Soglia

Versione in vigore dal 08 luglio 2013



divieto di frazionamento artificioso

Il soggetto incaricato dalla Sogaer Security S.p.A. unico azionista di svolgere compiti analoghi a quelli attribuiti al Responsabile del Procedimento dal DLgs n. 163/06 indica il valore dell'appalto da affidare.

Il valore del contratto è stimato dalla Sogaer Security S.p.A. unico azionista al momento dell'avvio della procedura di affidamento ed è determinato come segue.

Il calcolo del valore stimato per l'appalto dei lavori, servizi e forniture per ogni fine previsto nel presente Regolamento è basato sull'importo totale pagabile di ciascun contratto al soggetto contraente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A), ovvero, nel caso di servizi professionali, al netto anche degli oneri contributivi – previdenziali, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto nonché di eventuali premi, e tiene conto della stima dei “costi di sicurezza” non soggetti a ribasso secondo quanto previsto dal DLgs n. 81/08.

Per i contratti di durata pluriennale si tiene conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.

Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote, e comprende anche il valore delle operazioni di posa ed installazione.

In caso di obbligazione non pecuniaria, la Sogaer Security S.p.A. unico azionista tiene conto del controvalore monetario della prestazione che ne forma oggetto.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 29 del DLgs n. 163/06.

Nessuna acquisizione di lavori, servizi e forniture che non ricada nell'ambito di applicazione del presente Regolamento può essere frazionata artificialmente al fine di sottoporla all'applicazione del presente Regolamento.



Art. 7

Categorie di operatori economici

Possono essere soggetti candidati a negoziare, soggetti negozianti, soggetti offerenti, soggetti contraenti, soggetti subcontraenti o soggetti interessati, gli operatori economici anche consorziati, associati o raggruppati nei casi ed alle condizioni previste dal DLgs n. 163/06.

La Sogaer Security S.p.A. unico azionista applica gli artt. 34, 35, 36 e 37 del DLgs n. 163/06.

Art. 8

Requisiti di ordine generale

La Sogaer Security S.p.A. unico azionista non negozia, non riceve proposte contrattuali, non stipula contratti, non autorizza subcontratti e non riceve manifestazioni di interesse a negoziare, da e con gli operatori economici privi dei requisiti di ordine generale, vale a dire privi delle condizioni previste dall'art. 38 del DLgs n. 163/06.

Ogni operatore economico, candidato o concorrente ha l'onere di attestare il possesso di tutti i requisiti di ordine generale mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del DLgs n. 163/06 si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo.

Art. 9

Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi

A norma dell'art. 230, comma 3, del DLgs n. 163/06, la Sogaer Security S.p.A. unico azionista si riserva la decisione di scegliere tra le seguenti tre modalità di definizione dei



requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi degli operatori economici:

- 1) istituzione di un proprio sistema di qualificazione ai sensi dell'art. 232 del DLgs n. 163/06 o, in base alla possibilità offerta dal comma 8 del suddetto articolo, utilizzazione di un sistema di qualificazione di un altro ente aggiudicatore;
- 2) applicazione degli articoli da 39 a 48 del DLgs n. 163/06;
- 3) accertamento dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria ai sensi dell'art. 233 del DLgs n. 163/06.

Qualunque sia il sistema di selezione qualitativa prescelto, la Sogaer Security S.p.A. unico azionista applica gli artt. 43 e 44 e gli artt. 49 e 50 con esclusione del comma 1, lettera a) del DLgs n. 163/06.

Nei casi in cui la normativa nazionale e/o particolari disposizioni o regolamenti di ENAC e/o altre disposizioni applicabili allo specifico approvvigionamento impongano la scelta tra operatori economici caratterizzati da particolari requisiti di idoneità, qualificazioni, certificazioni, attestati, la Sogaer Security S.p.A. unico azionista nella selezione dell'affidatario si attiene alla regolamentazione applicabile e seleziona operatori economici legittimati ad operare in ambito aeroportuale.

PARTE II

ALBO DEI FORNITORI

Art. 10

Albo dei fornitori

Sogaer Security S.p.A. unico azionista istituisce un proprio Albo dei fornitori per l'aggiudicazione dei contratti oggetto del presente Regolamento, articolato per categorie merceologiche e per fasce di importo.

Tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti generali di cui all'art.



38 del DLgs n. 163/06, possono richiedere l'iscrizione all'Albo dei fornitori per la tipologia di prestazione per la quale posseggono adeguate qualificazioni di tipo tecnico ed economico.

L'iscrizione all'Albo dei fornitori non esime gli operatori economici dal comprovare la perdurante sussistenza dei requisiti di ordine generale e di qualificazione tecnico-economica dichiarati in sede di iscrizione, al momento dell'aggiudicazione di un contratto.

Sogaer Security S.p.A. unico azionista procede alla cancellazione dall'Albo dei fornitori qualora si verifichi a carico dell'operatore economico iscritto anche una sola delle seguenti ipotesi:

- a) perdita di uno dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da Sogaer Security S.p.A. unico azionista ovvero errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato da Sogaer Security S.p.A. unico azionista con qualsiasi mezzo di prova;
- c) mancata presentazione di offerta, senza adeguata motivazione, nel caso di invito ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento, reiterata per tre volte nell'arco di un anno;
- d) cessazione di attività;
- e) richiesta di cancellazione presentata dall'operatore interessato;
- f) mancato aggiornamento dei documenti / informazioni richieste in fase di richiesta di iscrizione all'Albo.

Della cancellazione per intervenuta decadenza dovrà essere data tempestiva notizia all'operatore economico interessato.



PARTE III
PROCEDURE E CRITERI DI SCELTA

Art. 11

Affidamenti diretti

Possono essere conclusi mediante affidamento diretto i contratti relativi a forniture e servizi di importo inferiore o pari a €**100.000,00**, nonché i contratti relativi a lavori di importo inferiore o pari a €**100.000,00**.

Può, altresì, essere disposto con affidamento diretto, previa adeguata motivazione fornita dal responsabile della funzione Sogaer Security S.p.A. unico azionista che lo richiede, anche ogni contratto relativo a forniture di beni, prestazioni di servizi e lavori fino alla soglia comunitaria che un solo fornitore od appaltatore può fornire o prestare. La motivazione e/o la documentazione relativa a tale fattispecie deve essere di corredo alla documentazione dell'affidamento.

Sogaer Security S.p.A. unico azionista ha inoltre facoltà di procedere con affidamento diretto all'operatore economico aggiudicatario di un precedente contratto, per lo stesso oggetto ed alle stesse condizioni, purché ciò avvenga entro i dodici mesi successivi al precedente affidamento e gli importi complessivi dei due contratti non superino la soglia comunitaria; in tal caso, inoltre, è necessaria l'attestazione, da parte della competente funzione aziendale, della regolare esecuzione, anche se ancora in corso, del precedente contratto.

La Sogaer Security S.p.A. unico azionista può ricorrere all'affidamento diretto senza indizione di gara ogni qual volta l'affidamento stesso presenti i caratteri dell'indifferibilità e urgenza, sempreché detti presupposti non fossero prevedibili con l'anticipo necessario per espletare la gara.

A prescindere dall'importo, possono essere affidate direttamente, senza necessità di



confronto concorrenziale, le spese relative a:

- 1) incarichi di consulenza gestionali ed incarichi legali, qualora non si configurino quale modalità organizzativa di un servizio affidato a professionisti esterni, ma consistano in un'attività episodica di assistenza e consulenza integrante un contratto di opera intellettuale.
- 2) affari notarili e di giustizia;
- 3) la partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze e riunioni, ivi comprese quelle per viaggi e trasferte;
- 4) l'espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione, con le relative location;
- 5) spese per contratti di sponsorizzazione;
- 6) l'inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara;
- 7) l'acquisto, la rilegatura di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e pubblicazioni di vario genere e l'abbonamento a periodici ed agenzie di informazione;
- 8) servizi postali e telegrafici;
- 9) operazioni di sdoganamento di materiali importati;
- 10) le attività di rappresentanza degli organi di Amministrazione;
- 11) personale, ivi comprese le spese per gli accertamenti sanitari di controllo.

Art. 12

Gara informale

I contratti relativi a forniture e servizi di importo superiore ad **€100.000,00** ed inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria nonché quelli relativi a lavori di importo superiore a **€100.000,00** ed inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria possono essere aggiudicati a seguito di gara informale, cui vengono invitati, a rotazione, gli operatori economici



iscritti nell'Albo dei fornitori alla categoria merceologica pertinente.

A meno che non ricorrano speciali circostanze (ad esempio motivate ragioni tecniche, di urgenza legata alla necessità di garantire l'operatività aeroportuale), Sogaer Security S.p.A. unico azionista deve garantire la rotazione degli operatori economici, tenendo conto dei requisiti tecnico-economici attestati in sede di iscrizione all'Albo.

In caso di appalti con peculiari caratteristiche tecniche, l'Azienda si riserva la facoltà di richiedere, in aggiunta ai requisiti di capacità tecnica ed economica sufficienti per l'iscrizione all'Albo dei fornitori, anche l'attestazione dell'intervenuta esecuzione di appalti analoghi in ambienti operativi simili a quello aeroportuale, ovvero il possesso di specifiche certificazioni / autorizzazioni.

In tal caso l'individuazione dei fornitori da invitare terrà conto di tali caratteristiche.

Nelle gare informali finalizzate all'affidamento di servizi e forniture devono essere invitati non meno di tre operatori economici per importi superiori a €**100.000,00** e non meno di cinque operatori economici per importi superiori a €**200.000,00**, sempre che sussistano in tale numero soggetti idonei.

Per le gare informali finalizzate agli affidamenti di lavori, l'Azienda invita non meno di cinque operatori economici per importi fino a €**1.000.000,00**, non meno di sette per importi fino a €**2.500.000,00** e non meno di dieci per affidamenti di importo fino al valore della soglia comunitaria, sempre che sussistano in tale numero soggetti idonei.

L'iscrizione all'Albo dei fornitori non vincola Sogaer Security S.p.A. unico azionista, che, laddove ricorrano comprovate ragioni di necessità e convenienza legate alla natura e alle particolari caratteristiche del bene o del servizio o altre ragioni espressamente indicate dalla stessa (quale, ad esempio, il numero insufficiente di operatori economici iscritti all'Albo per una determinata categoria merceologica e/o per una determinata fascia di importo), si riserva comunque la facoltà di invitare alle gare informali anche



operatori economici non iscritti all'Albo dei fornitori dandone espressa motivazione.

Le richieste di offerta per la partecipazione alla gara informale possono essere trasmesse a mezzo posta, posta elettronica e via fax e devono contenere, oltre agli elementi essenziali del contratto, necessari e sufficienti per la formulazione dell'offerta, anche l'indicazione del termine per la presentazione delle offerte in busta chiusa, che non potrà essere inferiore a sette giorni, salve ragioni di estrema urgenza e compatibilmente con la natura dell'affidamento.

Nella richiesta di offerta Sogaer Security S.p.A. unico azionista può richiedere agli offerenti di prestare una cauzione provvisoria indicandone entità e modalità di costituzione.

Effettuata l'individuazione della migliore offerta, Sogaer Security S.p.A. unico azionista richiede all'aggiudicatario provvisorio di comprovare il possesso dei requisiti previsti nella richiesta d'offerta e dichiarati dal fornitore. All'esito positivo della verifica si procede all'emissione dell'ordine. Nel caso in cui la verifica risulti negativa, Sogaer Security S.p.A. unico azionista procede ad escutere la cauzione eventualmente prestata dall'operatore economico concorrente e a comunicare la decadenza dall'aggiudicazione provvisoria e dall'iscrizione all'Albo dei fornitori.

Sogaer Security S.p.A. unico azionista ha facoltà di aggiudicare il contratto alla seconda classificata ovvero di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

Sogaer Security S.p.A. unico azionista si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte ritenute, a suo insindacabile giudizio, anomale rispetto alla prestazione richiesta.

Art. 13

Accordi quadro

Regolamento Sogaer Security S.p.A. unico azionista per Affidamenti Sotto Soglia

Versione in vigore dal 08 luglio 2013



Sogaer Security S.p.A. unico azionista ha facoltà di concludere con uno o più operatori economici accordi quadro il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

Gli accordi quadro soggetti al presente regolamento non possono complessivamente superare, per una stessa categoria merceologica, gli importi della soglia comunitaria.

Gli accordi quadro, a seconda del limite massimo degli importi cui si riferiscono, vengono aggiudicati con le medesime modalità e procedure previste per l'aggiudicazione dei contratti.

Art. 14

Criteri di scelta delle offerte

Le gare vengono aggiudicate con il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il criterio di aggiudicazione deve essere indicato nella documentazione di gara, che, nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve anche indicare gli elementi di valutazione dell'offerta ed il loro peso, con specificazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

Art. 15

Commissione giudicatrice

Qualora il criterio di scelta delle offerte sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sarà nominata, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, una Commissione giudicatrice costituita da un numero dispari di componenti.



PARTE IV

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 16

Conclusioni e stipulazione del contratto

La Sogaer Security S.p.A. unico azionista conclude il contratto al momento della stipulazione dello stesso; prima di allora l'accordo non è formato.

In caso di necessario parere, nulla osta, autorizzazione o controllo di un soggetto terzo alle parti, come, a titolo esemplificativo l'ENAC o la concessionaria dei servizi aeroportuali So.G.Aer. S.p.A., la Sogaer Security S.p.A. unico azionista stipula il contratto solo dopo aver ottenuto ogni atto necessario.

In caso di stipulazione dell'accordo prima dell'ottenimento di un atto necessario, il contratto è inefficace finché non interviene tale atto, mentre in caso di revoca di un atto già ottenuto, il contratto è risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma scritta ed allo stesso è dato un numero di repertorio o di protocollo. La forma scritta può essere assolta anche mediante scambio di lettere commerciali.

Ogni spesa necessaria per la conclusione, stipulazione ed eventuale registrazione del contratto è a carico dell'operatore economico.

L'operatore economico affidatario si impegna a svolgere le attività necessarie richieste dalla Sogaer Security S.p.A. unico azionista anche prima della conclusione e della stipulazione del contratto, in quanto motivate da necessità ed urgenza. In caso di mancata conclusione dell'accordo, l'operatore economico affidatario ha diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute e documentate in seguito all'esecuzione d'urgenza.



PARTE V
ORGANIZZAZIONE

Art. 17

Compiti e funzioni

In ossequio a quanto disposto dall'art. 10, comma 9, del DLgs n. 163/06, la Sogaer Security S.p.A. unico azionista definisce, con il presente articolo, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni per porre in essere gli adempimenti del presente Regolamento, in particolare individua il soggetto o i soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento.

Il Direttore della Sogaer Security S.p.A. unico azionista, qualora non individui uno o più soggetti per lo svolgimento dei compiti del responsabile del procedimento, riserva a sé tali compiti, in particolare quelli di seguito indicati in via esemplificativa e non esaustiva, qualora in possesso delle competenze tecniche e professionali necessarie:

- accertamento della copertura economica e finanziaria del contratto;
- accertamento della necessità e/o opportunità di ricorrere ad approvvigionamenti esterni;
- individuazione dello specifico oggetto dell'approvvigionamento;
- scelta della procedura da seguire per l'approvvigionamento;
- scelta degli operatori economici ai quali inviare le proposte di negoziare o gli inviti ad offrire;
- esecuzione degli adempimenti relativi alla procedura di selezione del contraente, svolgendo i compiti previsti nel presente Regolamento;
- individuazione del miglior offerente e/o redazione dell'elenco di soggetti negozianti in applicazione dei criteri di scelta indicati dal presente Regolamento, anche mediante la composizione di un'apposita commissione;



-
- cura dei rapporti con l'ENAC e con la concessionaria dei servizi aeroportuali So.G.Aer. S.p.A. ed esecuzione dei relativi compiti ed adempimenti;
 - sottoposizione al legale rappresentante della Sogaer Security S.p.A. unico azionista del contratto per la stipulazione dello stesso;
 - direzione e controllo in corso di esecuzione del contratto;
 - verifica di regolare esecuzione o collaudo, sia finale sia in corso di esecuzione dell'adempimento delle attività contrattuali;
 - liquidazione e pagamento del contraente;
 - ogni altra attività di necessario o utile adempimento anche in base a quanto disposto dal DLgs n. 163/06.

La persona fisica individuata dal Direttore della Sogaer Security S.p.A. unico azionista ai fini dell'attribuzione e dello svolgimento di uno o più compiti del responsabile del procedimento e/o di uno o più dei compiti sopra elencati ha il potere di sottoscrivere gli atti ed assume la responsabilità degli stessi.

Il Direttore della Sogaer Security S.p.A. unico azionista può decidere di ricorrere a soggetti esterni mediante apposito accordo per lo svolgimento delle attività sopra indicate o per ottenere un supporto per lo svolgimento delle stesse.

Il contratto è stipulato dal legale rappresentate della Sogaer Security S.p.A. unico azionista in base alle norme statutarie e/o a deleghe specifiche.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18

Giurisdizione

Per le controversie aventi per specifico oggetto il presente Regolamento come



provvedimento, il giudice competente è il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, sede di Cagliari.

Art. 19

Richiami normativi

- * In materia di accesso agli atti, si applica l'art. 13 del DLgs n. 163/06.
- * In materia di sub appalto si applica l'art. 118 del DLgs n. 163/06.
- * In materia di informazioni antimafia si applica il DLgs 6 settembre 2011 n. 159.
- * Il Regolamento di esecuzione e attuazione del DLgs 163/06 e segnatamente, l'art. 342, in quanto applicabile, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

Art. 20

Disposizione di chiusura

Il presente Regolamento costituisce la *lex specialis* rispetto alla vigente normativa in materia, in virtù di quanto disposto dall'art. 238, comma 7, del DLgs n. 163/06.

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applica la normativa nazionale e regionale in materia di appalti e concessioni affidate da soggetti aventi le caratteristiche soggettive della Sogaer Security S.p.A. unico azionista.

Il presente Regolamento è pubblicato, alternativamente:

- sull'albo pretorio del Comune di Cagliari;
- per estratto, con l'indicazione soltanto dell'oggetto e degli estremi di pubblicazione sull'Albo pretorio, sulla G.U.R.I.;
- sul profilo del committente.